



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 giugno 2012 n.74

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 1 della Legge 17 marzo 1993 n.41;*

*Visto l'articolo 23, paragrafo 1, dell'Accordo di Cooperazione e Unione Doganale tra la Repubblica di San Marino e la Comunità Economica Europa del 16 dicembre 1991 reso esecutivo con Decreto 3 marzo 1993 n.34 ed entrato in vigore il 1° aprile 2002;*

*Vista la Decisione del Comitato di Cooperazione UE – San Marino n.1/2010 “Omnibus” del 29 marzo 2010 resa esecutiva con Decreto Delegato 10 giugno 2010 n.102 ed in particolare l'articolo 4 della Decisione medesima;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.35 adottata nella seduta del 18 giugno 2012;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**ABROGAZIONE DI ALCUNI PROVVEDIMENTI RECANTI NORME SULL'IGIENE DI  
PRODOTTI ALIMENTARI E LE DISPOSIZIONI SANITARIE PER LA PRODUZIONE E  
LA COMMERCIALIZZAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI DI ORIGINE  
ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO**

**Art. 1**

*(Finalità ed ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente decreto delegato sono emanate al fine di abrogare alcuni provvedimenti di attuazione delle direttive comunitarie di cui al Decreto 24 agosto 1994 n. 75 “*Applicazione dell'Accordo Interinale di Commercio ed Unione Doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE in materia veterinaria*” e alla decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal comitato di Cooperazione San Marino-CEE di cui all'art. 13 dell'Accordo interinale sopra citato; le direttive comunitarie che si intendono abrogare sono state a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41 del Parlamento Europeo.

**Art. 2**  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

- 1) Decreto 31 agosto 2000 n.74 “*Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche.*” (recepimento della Direttiva CE 95/23);
- 2) Decreto 27 aprile 1993 n. 63 “*Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile*” (recepimento delle Direttive CE 71/118; CE 91/494)
- 3) Decreto 31 agosto 2000 n.75 “*Modifica al Decreto 27 aprile 1993 n. 63*” (recepimento della Direttiva CE 97/79);
- 4) Decreto 27 aprile 1993 n. 62 “*Ricerca delle trichine all'importazione di carni fresche provenienti da animali della specie suina*” (recepimento della Direttiva CE 77/96);
- 5) Decreto 31 agosto 2000 n. 73 “*Modifiche ed integrazioni al decreto 27 aprile 1993 n.62*” (recepimento della Direttiva CE 94/59);
- 6) Decreto 20 aprile 1993 n. 60 “*Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale*” (recepimento della Direttiva CE 77/99);
- 7) Decreto 31 agosto 2000 n. 80 “*Modifiche al decreto 27 aprile 1993 n. 60*” (recepimento della Direttiva CE 97/76)
- 8) Decreto 20 maggio 1996 n. 57 “*Condizioni sanitarie relative alla produzione e immissione sul mercato degli ovoprodotti*” (recepimento della Direttiva CE 89/437);
- 9) Decreto 31 agosto 2000 n. 76 “*Norme sanitarie relative alla produzione e commercializzazione di molluschi bivalvi*” (recepimento della Direttiva CE 91/492);
- 10) Decreto 15 luglio 1999 n. 80 “*Norme sanitarie relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca*” (recepimento della Direttiva CE 91/493);
- 11) Decreto 20 maggio 1996 n. 58 “*Norme sanitarie relative alla produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento*” (recepimento della Direttiva CE 91/495);
- 12) Decreto 20 maggio 1996 n. 61 “*Norme relative ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni*” (recepimento della Direttiva CE 92/45);
- 13) Decreto 3 marzo 1995 n. 37 “*Norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato termicamente, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte, e di prodotti a base di latte, destinati al consumo umano*” (recepimento della Direttiva CE 92/46);
- 14) Decreto 9 marzo 2005 n. 31 “*Modifica al decreto 3 marzo 1995 n. 37*”;
- 15) Decreto 31 agosto 2000 n. 78 “*Condizioni sanitarie per l'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni*” (recepimento della Direttiva CE 94/65);
- 16) Decreto 18 luglio 1994 n.64 “*Introduzione di carni fresche e congelate*”.

**Art. 3**  
(Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti)

1. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata all'art. 3 si intendono riconosciuti ai sensi del Decreto Delegato - Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

**Art. 4**  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto delegato entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 giugno 2012/1711 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Maurizio Rattini – Italo Righi*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*